SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 2 FEBBRAIO 1978 [1]

Universiteitskliniek di Utrecht contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Utrecht (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam)

«Apparecchi scientifici»

Causa 72/77

Massime

Tariffa doganale comune — Importazione in franchigia doganale — Strumento o apparecchio scientifico — Definizione — Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 1798/75, art. 3)

I termini «strumento o apparecchio scientifico», figuranti all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, designano uno strumento o apparecchio fornito di caratteristiche obiettive che lo rendono specialmente adatto alla ricerca scientifica pura.

Poiché una simile destinazione deve essere valutata oggettivamente, alla luce soltanto delle summenzionate caratteristiche, il fatto che lo strumento o apparecchio sia impiegato, nell'industria o altrove, a fini commerciali non esclude, di per sé, necessariamente il suo carattere scientifico, ai sensi del regolamento n. 1798/75, e, quindi, il suo diritto a beneficiare della franchigia doganale contemplata dal suddetto regolamento, purché siano del pari soddisfatte le altre condizioni all'uopo fissate.

Nel procedimento 72/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla «Tariefcommissie» (prima sezione) di Amsterdam, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

la «UNIVERSITEITSKLINIEK» DI UTRECHT

e

l'«INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN» DI UTRECHT,

1 — Lingua processuale: l'olandese.

domanda volta ad ottenere l'interpretazione del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU 1975, n. L 184), nonché del regolamento d'applicazione della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195 (GU 1975, n. L 316),

LA CORTE (Prima sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; A. M. Donner e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. La Clinica universitaria di chirurgia cardiovascolare di Utrecht fa parte dell'Ospedale universitario della stessa città, che, secondo l'art. 4 della legge sull'insegnamento universitario, va considerato come un «policlinico globalmente aggregato in quanto tale ad una università olandese a scopi di insegnamento medico e di ricerca medica universitaria».

La clinica presentava, il 6 gennaio 1976, all'Ispettore dei dazi doganali e delle imposte di consumo di Utrecht (in prosieguo, per brevità: l'Ispettore) una domanda volta ad ottenere, in base all'art. 30, n. 1, lettera d), del Tariefbesluit del 1960, l'esenzione dai dazi doganali per l'importazione d'uno spettrofotometro ultravioletto ACTA M-VI.

Lo strumento, destinato nel caso particolare all'analisi dei prelievi di sangue, consente di determinare la lunghezza d'onda delle sostanze presenti nel sangue. Grazie ad un filtro fabbricato per ciascuna lunghezza d'onda ed utilizzato in un altro spettrofotometro, si accerta poi la quantità d'una determinata sostanza contenuta nel sangue del paziente.

La domanda precisava che lo strumento in questione era un apparecchio scienti-

fico, ma segnalava pure che esso sarebbe stato usato per l'esame e la cura dei pazienti.

2. Il 16 gennaio 1976 l'Ispettore respingeva la domanda in quanto «gli articoli con possibilità d'impiego più generali non possono essere considerati come strumenti e apparecchi scientifici ai sensi delle norme sulle franchigie doganali».

Il 2 febbraio 1976 la clinica formava opposizione contro il provvedimento correggendo quanto dichiarato nella domanda iniziale e precisando che lo strumento o apparecchio in questione era destinato alla ricerca scientifica pura e non poteva venire adoperato per scopi di carattere generale.

In data 27 febbraio 1976 l'Ispettore respingeva l'opposizione affermando che dal prospetto relativo allo strumento risultava la possibilità di utilizzare quest' ultimo anche nell'industria e in laboratorio per dei controlli di qualità.

Il 20 aprile 1976 la clinica interponeva appello contro la decisione di rifiuto dinanzi alla Tariefcommissie di Amsterdam. Quest'ultima, ritenendo che il problema andasse esaminato alla luce non già del Tariefbesluit del 1960, bensì del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, «relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico e culturale» (GU 1976, n. L 184, pag. 1), con particolare riferimento al suo art. 3, e del regolamento d'applicazione della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195 (GU 1975, n. L 136, pag. 17), sospendeva, in data 2 maggio 1977, il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se l'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, implichi esclusivamente un criterio soggettivo d'apprezzamento dell'utilizzazione scientifica d'un apparecchio scientifico, quando si tratta d'accertare l'esistenza d'un diritto alla franchigia dai dazi della tariffa doganale comune contemplata nel regolamento stesso.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

2. Se allora la semplice circostanza dell'uso dell'apparecchio nell'industria, oppure altrove, per scopi commerciali, conduca a negare il diritto alla succitata franchigia.

In caso di soluzione negativa della seconda questione:

3. Se la Corte riscontri nel summenzionato regolamento altri o più criteri, alla cui stregua vada esaminato il diritto alla succitata franchigia.»

Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio la Tariefcommissie constata:

— che l'apparecchio importato è destinato ad istituto pubblico la cui attività principale consiste nell'insegnamento e/o nella ricerca scientifica;

— che, secondo i chiarimenti forniti da un esperto e non contestati dall'Ispettore, non viene attualmente prodotto nella Comunità alcun apparecchio di valore scientifico equivalente;

— che rimane quindi da accertare soltanto se l'apparecchio in esame sia uno strumento puramente scientifico oppure possa essere usato per scopi di carattere più generale;

— che i regolamenti menzionati in precedenza non consentono di affermare con certezza che un apparecchio utilizzabile a fini generali non è apparecchio scientifico.

3. Il regolamento del Consiglio n. 1798/75 (rettificato nella GU 1975, n. L 193, pag. 39) precisa, agli artt. 3 (nn. 1 e 4), 4, (n. 2) e 5, quanto segue:

«*Articolo 3*

1. Gli strumenti e apparecchi scientifici non contemplati all'articolo 2 e importati esclusivamente ai fini

dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, allorché:

a) sono destinati:

— agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;

— agli istituti scientifici o d'istruzione a carattere privato, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia

e quando

b) strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità.

.....

.....

4. Sono in ogni caso esclusi dalla franchigia i materiali d'equipaggiamento usuali, a meno che essi non presentino alcune particolarità che non possiedono i materiali fabbricati nella Comunità.

Articolo 4

.....

La concessione della franchigia è subordinata alla condizione che sia stato verificato in base alle modalità stabilite in disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9 che non sono fabbricati nella Comunità strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente a quello degli strumenti o apparecchi di cui è richiesta l'importazione in franchigia.

Articolo 5

La concessione della franchigia per gli strumenti e gli apparecchi scientifici destinati a titolo di dono agli istituti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 4, secondo comma.

Tuttavia, deve essere accertato nelle condizioni fissate in disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, che il dono degli strumenti o apparecchi scientifici in questione non sia collegato ad alcun intento commerciale del donatore.»

4. L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte di giustizia il 13 giugno 1977.

La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Trevor Townsend, ha depositato osservazioni scritte in conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 6 ottobre 1977, in applicazione dell'art. 95 del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di assegnare il procedimento alla Prima Sezione.

II — Le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

La *Commissione* ricorda anzitutto l'Accordo di Firenze, approvato dall'Assemblea generale dell'UNESCO durante la sua quinta sessione tenutasi nel luglio 1950 e ratificato da tutti gli Stati membri della CEE, salvo la Repubblica d'Irlanda che dovrebbe verosimilmente aderirvi fra breve.

Tale accordo si propone di promuovere la libera circolazione delle idee e delle conoscenze, fra l'altro agevolando l'importazione di oggetti — come li defi-

nisce il suo preambolo — a carattere educativo, scientifico o culturale.

In forza dell'art. I dell'accordo, sono pertanto esentati dai dazi doganali e dagli altri tributi all'importazione in uno Stato contraente gli oggetti, elencati negli allegati da A ad E, fabbricati negli Stati contraenti. Gli «strumenti ed apparecchi scientifici» sono per l'appunto menzionati nell'allegato D.

Nel periodo trascorso dalla stipulazione dell'accordo, praticamente tutti i settori cui esso si riferiva hanno conosciuto un notevole progresso tecnico. Benché, grazie alla sufficiente flessibilità dell'accordo, ciò non abbia ancora fatto sorgere alcun problema, è stato tuttavia precisato che è necessario applicare l'accordo nel modo più liberale possibile. Detta raccomandazione si applica particolarmente agli strumenti e apparecchi scientifici di cui all'allegato D. Si è pure raccomandato di interpretare la nozione di «ricerca scientifica pura» in modo tale da escludere dal godimento della franchigia soltanto gli strumenti o apparecchi importati a fini commerciali. È risultato, d'altra parte, che numerosi paesi considerano le norme dell'accordo come disposizioni «minime» e, di conseguenza, tengono spesso un atteggiamento più liberale. Molti paesi non pongono alcuna condizione per quanto concerne la destinazione degli strumenti ed apparecchi scientifici, mentre altri non applicano la condizione relativa alla mancanza di strumenti equivalenti fabbricati nel loro territorio.

L'Assemblea generale dell'UNESCO, riunitasi a Nairobi nell'autunno 1976, ha elaborato ed approvato un protocollo concernente l'accordo, con il preciso scopo di ampliare il campo d'applicazione dell'accordo stesso in considerazione dei progressi tecnici verificatisi dalla sua entrata in vigore. La Commissione ha partecipato, in nome delle Comunità europee, ai lavori preparatori del suddetto protocollo.

Ciò premesso, la Commissione si volge ad esaminare la disciplina comunitaria valevole per il caso di specie. Essa fa notare, a questo riguardo, che, in base alla TDC, taluni prodotti rientranti nella sfera d'applicazione dell'accordo di Firenze sono esentati dal pagamento dei dazi doganali. Per il resto, ciascuno Stato membro firmatario dell'accordo, lo ha applicato più o meno discrezionalmente. Considerata la flessibilità dell'accordo e visto che esso manca, per quanto concerne importanti settori e particolarmente la nozione di «apparecchio scientifico», d'una definizione precisa, è apparso necessario procedere ad un coordinamento a livello comunitario.

Il Consiglio ha pertanto emanato, il 10 luglio 1975, il regolamento n. 1798, «relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale». Le norme d'attuazione del predetto regolamento sono state fissate dalla Commissione con il regolamento 2 dicembre 1975, n. 3195.

La Commissione analizza i vari articoli contenuti in tali regolamenti osservando in particolare che, mentre, da una parte, l'accordo di Firenze non enuncia alcuna definizione di «strumento o apparecchio scientifico», dall'altra, è risultato impossibile fornire tale definizione nei regolamenti comunitari. La compilazione d'un elenco degli strumenti ed apparecchi importabili in franchigia s'è addirittura rivelata inattuabile a causa del continuo sviluppo della tecnica scientifica.

Così stando le cose, il Consiglio ha optato, nel regolamento n. 1798/75, per una procedura di consultazione nell'ambito d'un comitato speciale (comitato delle franchigie doganali) allo scopo di realizzare una stretta ed efficace collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione. La Commissione illustra le fasi principali di detta procedura e ricorda le decisioni — elencate in una tabella allegata alle sue osservazioni —

che essa ha finora adottato in materia. A suo parere, si ricava dalle predette decisioni che un apparecchio è considerato «scientifico» solo quando, confrontato con apparecchi normalmente impiegati a fini commerciali, risulta possedere «caratteristiche particolari che ne fanno un materiale specificamente destinato alla ricerca scientifica». Quanto alla valutazione delle condizioni che permettono d'accertare se un apparecchio di «valore scientifico equivalente» sia attualmente fabbricato nel territorio per cui vale la franchigia, le stesse decisioni indicano che tale valutazione non è effettuata in astratto, bensì tien conto dell'impiego concreto cui sono destinati gli articoli oggetto della domanda di franchigia.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione cerca di risolvere le questioni in esame, ch'essa ritiene opportuno trattare congiuntamente.

Il regime instaurato dal regolamento n. 1798/75 — essa ricorda — provvede ad applicare a livello comunitario talune norme dell'accordo di Firenze concernenti l'importazione in franchigia doganale di determinati oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. Le finalità dell'accordo di Firenze sono riportate nel primo considerando di questo regolamento che, nel suo secondo considerando, accenna inoltre alla necessità di una «applicazione uniforme in tutta la Comunità» delle franchigie doganali a favore degli oggetti già citati.

Sono queste le premesse da cui occorre muovere per interpretare gli artt. 3, 4 e 5 del regolamento n. 1798/75, concernenti la possibilità di esentare dai dazi doganali due categorie d'oggetti:

— gli «strumenti e apparecchi scientifici» di cui agli artt. 3, n. 1, 4 e 5 (allegato D dell'accordo di Firenze), e

— i «materiali d'equipaggiamento usuali», di cui all'art. 3, n. 4.

Orbene, la nozione di «strumento o apparecchio scientifico» figurante all'art. 3 del regolamento va interpretata in base ad un criterio oggettivo. Per stabilire se uno strumento o un apparecchio abbia o meno carattere scientifico, occorre dunque fondarsi, secondo una valutazione oggettiva, sulle sue «caratteristiche» e non già sullo scopo per il quale l'istituto o l'organismo che ha presentato la domanda di franchigia intende utilizzarlo. L'adozione d'un diverso criterio d'interpretazione condurrebbe a risultati inaccettabili anche sul piano pratico: essa rischierebbe in particolare di compromettere l'applicazione uniforme del sistema di franchigia doganale contemplato dal diritto comunitario.

La valutazione delle caratteristiche oggettive deve nondimeno tener conto dell'impiego cui lo strumento o apparecchio è destinato in ragione di tali caratteristiche. Anche questa «destinazione» dovrà tuttavia essere valutata in base a criteri oggettivi.

Così stando le cose, è da escludersi che la classificazione d'uno strumento o apparecchio possa venire influenzata dalla «semplice» constatazione che strumenti o apparecchi analoghi o identici sono adoperati in settori diversi da quello scientifico. Vanno quindi considerati come strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dei regolamenti n. 1798/75 e n. 3195/75:

— gli strumenti o apparecchi ideati per fini scientifici o didattici;

— gli strumenti o apparecchi originariamente ideati per altri fini quando siano stati resi, mediante una modifica o un'aggiunta, specificamente adatti a fini scientifici o didattici.

Viceversa, non vanno normalmente considerati come strumenti o apparecchi scientifici ai sensi di detti regolamenti:

— gli strumenti o apparecchi ideati per scopi produttivi o commerciali;

— gli apparecchi d'uso domestico adoperati nei laboratori di ricerca.

Solo gli strumenti e apparecchi «scientifici» nel senso sopra indicato, nonché i materiali d'equipaggiamento usuali con caratteristiche non possedute dai materiali fabbricati nella Comunità, beneficiano del regime d'esenzione doganale fissato dal regolamento n. 1798/75.

Sulla base delle osservazioni di cui sopra, la Commissione propone di risolvere come segue le questioni in esame:

«1. Il carattere scientifico d'uno strumento o apparecchio ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1798/75 deve essere valutato alla luce delle caratteristiche oggettive di detto strumento o apparecchio.

2. La semplice circostanza che uno strumento o apparecchio sia impiegato a scopi commerciali o produttivi non implica l'inesistenza del diritto all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, contemplato dai regolamenti n. 1798/75 e n. 3195/75.

3. Per «strumento o apparecchio scientifico» ai sensi del regolamento n. 1798/75 si deve intendere uno strumento o apparecchio provvisto di caratteristiche particolari che lo rendono adatto alla ricerca scientifica.

III — La fase orale del procedimento

La Commissione delle Comunità europee ha svolto la proprie osservazioni orali all'udienza del 16 novembre 1977.

Essendo stata modificata la composizione della sezione giudicante, è stato deciso, sentite le parti nella causa principale, di riaprire il dibattimento all'udienza del 25 gennaio 1978.

Avendo le parti dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto già avevano fatto valere dinanzi al giudice nazionale, l'avvocato generale ha presentato la proprie conclusioni nel corso della stessa udienza.

In diritto

1 Con ordinanza 2 maggio 1977, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 1977, la Tariefcommissie ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni concernenti l'interpretazione di determinate norme del regolamento del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all'importazione in franchigia dai dazi doganali della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo scientifico e culturale (GU 1975, n. L 184, pag. 1), nonché del regolamento d'applicazione della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195 (GU 1975, n. L 316, pag. 17);

2 le predette questioni sono state sollevate nell'ambito d'una controversia sorta fra la Clinica universitaria di chirurgia cardiovascolare di Utrecht e le autorità fiscali olandesi con riferimento all'importazione nei Paesi Bassi d'uno spettrofotometro ultravioletto ACTA M VI;

3 l'importatore aveva chiesto per tale apparecchio la concessione della franchigia doganale, dichiarando che esso era destinato alla ricerca scientifica pura e non poteva essere usato per fini generali; le autorità fiscali, da parte loro, avevano respinto la domanda, affermando che tale strumento poteva altresì essere utilizzato nell'industria o in laboratorio per dei controlli di qualità e non poteva dunque, a causa di tali possibili impieghi, essere considerato come un apparecchio scientifico ai sensi delle disposizioni concernenti le franchigie doganali.

4 Con la prima questione la Tariefcommissie chiede alla Corte di precisare se, per quanto concerne l'impiego scientifico d'un apparecchio scientifico, l'art. 3 del regolamento n. 1798/75 esprima esclusivamente un criterio soggettivo;

5 nel caso di soluzione negativa della prima questione, il predetto giudice domanda se il fatto che l'apparecchio sia adoperato nell'industria o altrove, a fini commerciali, escluda di per sé il diritto al godimento della franchigia doganale;

6 ove anche la seconda questione venga risolta in senso negativo, si domanda infine se il regolamento del Consiglio n. 1798/75 e il regolamento d'applicazione della Commissione n. 3195/75 enuncino altri criteri per l'accertamento del diritto alla franchigia doganale;

7 le questioni vanno esaminate congiuntamente.

8 Come si legge nel suo primo considerando, il regolamento n. 1798/75 intende «facilitare sia la libera circolazione delle idee che l'esercizio d'attività culturali, nonché la ricerca scientifica nell'ambito della Comunità;

9 perseguendo tale obiettivo questo regolamento dà esecuzione, sul piano comunitario, all'accordo di Firenze (menzionato nel già citato considerando), elaborato sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed entrato in vigore il 21 maggio 1952;

10 a tal fine, l'art. 3, n. 1, 1° comma, dispone che gli strumenti e apparecchi scientifici non contemplati all'art. 2 e non menzionati nell'allegato II, «importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doga-

nale comune», allorché soddisfano altresì le condizioni enunciate dalle lettere a) e b) dello stesso paragrafo;

11 in base al primo considerando del regolamento l'importazione in uno Stato membro di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune è consentita «nella misura del possibile»;

12 in vista dello stesso scopo, il secondo considerando del regolamento in esame dichiara che «l'applicazione delle franchigie doganali a beneficio degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale deve essere uniforme in tutta la Comunità»;

13 ne consegue pertanto che, per valutare il carattere «scientifico», ai sensi dell'art. 3 n. 1, del regolamento, d'uno strumento o apparecchio che potrebbe beneficiare della franchigia doganale, occorre fondarsi sulle caratteristiche oggettive di tale strumento o apparecchio;

14 dette caratteristiche devono renderlo specialmente adatto alla ricerca scientifica pura;

15 sebbene il n. 3, primo trattino, dello stesso articolo definisca la ricerca scientifica pura come «la ricerca effettuata a fini non commerciali», cionondimeno la destinazione dello strumento o apparecchio di cui trattasi deve essere valutata unicamente in base alle sue caratteristiche oggettive e non già in considerazione dello scopo particolare per il quale intende utilizzarlo l'istituto o l'organismo che ha presentato la domanda di franchigia doganale;

16 ai fini della predetta valutazione, il carattere scientifico d'uno strumento o apparecchio, ai sensi del già citato art. 3, n. 1, può essere rivelato dalla circostanza che sono necessarie per adoperarlo speciali conoscenze scientifiche;

17 per questi motivi, le questioni sottoposte alla Corte vanno risolte nel senso che i termini «strumento o apparecchio scientifico», figuranti all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, designano uno strumento o apparecchio fornito di caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente adatto alla ricerca scientifica pura;

18 poiché una simile destinazione deve essere valutata oggettivamente, alla luce soltanto delle summenzionate caratteristiche, il fatto che lo strumento o

apparecchio sia impiegato, nell'industria o altrove, a fini commerciali non esclude, di per sé, necessariamente il suo carattere scientifico ai sensi del regolamento n. 1798/75 e quindi il suo diritto a beneficiare della franchigia doganale contemplata dal suddetto regolamento, purché siano del pari soddisfatte le altre condizioni all'uopo fissate.

Sulle spese

19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione,

20 nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese;

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Tariefcommissie con ordinanza 2 maggio 1977, dichiara:

1° **Le questioni sottoposte alla Corte vanno risolte nel senso che i termini «strumento o apparecchio scientifico», figuranti all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, designano uno strumento o apparecchio fornito di caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente adatto alla ricerca scientifica pura.**

2° **Poiché una simile destinazione deve essere valutata oggettivamente, alla luce soltanto delle summenzionate caratteristiche, il fatto che lo strumento o apparecchio sia impiegato, nell'industria o altrove, a fini commerciali non esclude, di per sé, necessariamente il suo carattere scientifico ai sensi del regolamento n. 1798/75 e quindi il suo diritto a beneficiare della franchigia doganale contemplata dal suddetto regolamento, purché siano del pari soddisfatte le altre condizioni all'uopo fissate.**

Bosco Donner O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 2 febbraio 1978.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente dalla Prima sezione

G. Bosco